



# Circolare periodica fiscale

*CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO 2025*

*Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo.  
Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di luglio 2025.*



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
[studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com)  
[www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## Sommario

NOTIZIE IN SINTESI.....	3
PROCEDURA DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE .....	5
CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026.....	5
AMBITO OGGETTIVO DEL CPB PER SOGGETTI ISA .....	7
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE .....	8
MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO .....	9
LIMITE ALLE DETRAZIONI DAL 2025.....	11
L' AGENZIA DELLE ENTRATE INTERVIENE SULL'OBBLIGO IVA NEI DISTACCHI DI PERSONALE MA ANCHE SULLE FATTISPECIE DELLA CODATORIALITA' E DELL'AVVALIMENTO .....	12
QUOTATE FUORI DALLO SPLIT PAYMENT.....	14
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2025.....	15



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## NOTIZIE IN SINTESI

### PROROGA VERSAMENTI SOGETTI ISA

- È stato prorogato dal 30.06.2025 al 21.07.2025 il termine di versamento delle imposte dirette, dell'Irap, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato, risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Il differimento riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, così come i soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa, le partite Iva in regime dei minimi e forfetari, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti Iva.

### PROROGA MODELLO 770 SEMPLIFICATO

- L'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 30.04.2025 al 30.09.2025 il termine per trasmettere i dati aggiuntivi relativi a ritenute e trattenute, richiesti ai datori di lavoro con un massimo di 5 dipendenti che intendano avvalersi della modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d'imposta, introdotta in via sperimentale nel 2025. Inoltre, ha ampliato il periodo di riferimento dei dati da comunicare, comprendendo nell'obbligo informativo non solo gennaio e febbraio, ma anche i mesi da marzo ad agosto 2025.
- La procedura semplificata è riservata ai sostituti d'imposta che erogano esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati. Inoltre, si rivolge a coloro che effettuano ritenute e trattenute alla fonte, che utilizzano i servizi telematici dell'Agenzia per i versamenti tramite modello F24 e che, al 31.12.2024, impiegavano al massimo 5 lavoratori.

### FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETARIO

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall'anno successivo.
- L'Agenzia ricorda che la fuoriuscita dal regime forfettario è prevista a partire dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti di accesso di cui all'art. 1, c. 54 L. 190/2014 o si verificano delle cause ostative di cui al c. 57.
- L'unico caso in cui la fuoriuscita si verifica in corso d'anno si realizza quando il contribuente percepisce ricavi o compensi di ammontare superiore a € 100.000.

### BILANCI INTERMEDI

- L'Organismo italiano di contabilità ha reso disponibile la versione definitiva del principio contabile Oic 30 in materia di bilanci intermedi. L'entrata in vigore riguarda gli esercizi aventi inizio dal 1.01.2026, ma è possibile l'applicazione anticipata al 1.01.2025, facendo riferimento alle semestrali che si chiudono al 30.06.2025.
- Dalla lettura del principio contabile si evince che nei bilanci intermedi devono essere utilizzati gli stessi criteri di redazione del bilancio di esercizio, considerando il periodo intermedio come autonomo "esercizio" anche se di durata inferiore all'anno. Una delle criticità dei bilanci intermedi è rappresentata dal calcolo delle imposte intermedie sul reddito: sono infatti da determinare utilizzando l'aliquota fiscale annua effettiva rappresentata dalla stima dell'incidenza dell'onere annuale sul risultato civilistico annuale ante imposte.

### CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E DICHIARAZIONE CORRETTIVA NEI TERMINI

- La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia ha chiarito che è l'ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31.10.2024 a definire la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale. Infatti, non hanno valenza eventuali opzioni tardive o la remissione in bonis, ma si deve rendere conto degli effetti della dichiarazione correttiva nei termini.

### DEDUZIONE FORFETTARIA AUTO- TRASPORTATORI 2024

- Con una nota del 13.06.2025 il Ministero dell'Economia ha confermato l'importo della deduzione forfettaria per spese non documentate, prevista per i trasportatori per l'anno 2024, che è pari a € 48,00.



### DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PER CHI PERDE L'EREDITÀ

- Secondo la Cassazione, il chiamato all'eredità devoluta per testamento che poi perda la vocazione ereditaria per un successivo testamento, nel quale sia istituita un'altra persona come erede, non è tenuto a presentare la dichiarazione di successione. Tuttavia, se è già stata presentata prima del secondo testamento, l'Agenzia delle Entrate non può notificare al primo chiamato l'avviso di liquidazione dell'imposta calcolata in base alla dichiarazione di successione dal medesimo presentata, poiché diventa estraneo alla vicenda ereditaria, con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.

### RECESSO DALLA S.P.A. CON EFFETTO IMMEDIATO

- La Cassazione, intervenendo per la prima volta sull'art. 2437-bis c.c., ha stabilito che in caso di recesso del socio di società per azioni, il momento dello scioglimento del vincolo contrattuale deve essere individuato nel ricevimento da parte della società della relativa dichiarazione.
- La condizione risolutiva non si applica quando, nel termine di 90 giorni, intervengono la revoca della delibera che lo legittima o lo scioglimento della società.
- Per effetto della delibera di revoca o di scioglimento, il socio receduto riacquista lo status di socio, compresa la legittimazione a impugnare la delibera, come tutte le altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.

### SANZIONI 231 PER LA S.R.L. UNIPERSONALE

- Scattano anche a carico della S.r.l. unipersonale le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 8.06.2001, n. 231 per la responsabilità amministrativa degli enti, a patto che sussista un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio, come avviene, ad esempio quando la società ha un'organizzazione articolata con un conseguente numero di dipendenti e il patrimonio di un discreto valore: in tal caso, l'ente costituisce un soggetto economico e giuridico diverso dalla persona fisica che lo amministra e detiene il capitale sociale.

### ELENCO DEI PAESI AD ALTO RISCHIO RICICLAGGIO

- La Commissione Europea ha pubblicato la revisione della lista dei Paesi ad alto rischio per il riciclaggio di denaro (Aml) e il finanziamento del terrorismo (Cft).
- Tra i Paesi aggiunti figurano Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela.
- Contestualmente, oltre agli Emirati Arabi Uniti, sono stati eliminati dall'elenco anche Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal e Uganda.

### AMMORTIZZATO RI SOCIALI DIPENDENTI DI STUDI

- L'Inps ha illustrato le novità del D.M. 21.05.2024 che ha riformato la disciplina del "Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali" - Fsap. Tra le novità, operative da luglio 2024, spiega l'Inps: ampliamento della platea dei destinatari della tutela del fondo, cioè i dipendenti dei mini studi professionali, con un solo dipendente (in precedenza almeno 3); durata e misura dell'Ais; applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie per la richiesta d'intervento del fondo; misura della contribuzione.

### NUOVE SOGLIE IVA PER IL CONTRABBANDO CON APPLICAZIONE RETROATTIVA

- L'Agenzia delle Dogane ha fornito precisazioni in merito alle novità del D.Lgs. 81/2025 che ha modificato il Codice doganale dell'Unione Europea. In particolare, in merito all'aumento della soglia prevista per l'Iva e per gli altri diritti di confine fino a € 100.000,00 per la configurazione del reato di contrabbando, è stato chiarito che si applica retroattivamente a tutte le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2025, in quanto favorevoli al reo.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## PROCEDURA DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Al fine di valutare l'opportunità di aderire al concordato preventivo occorre procedere sia alla valutazione dei possibili vantaggi e svantaggi connessi (anche potenziali) sia all'analisi delle modalità operative con le quali perfezionare tale adesione. Di seguito si illustrano gli aspetti fondamentali.

FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA	Periodi d'imposta interessati	<p>Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (la disciplina Iva segue, invece, le regole ordinarie), il concordato preventivo riguarda, per i soggetti cui si applicano gli ISA, i periodi d'imposta 2025 e 2026.</p>	
	Termini di adesione	Cause di esclusione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiti amministrati AdE / contributivi &gt; € 5.000.</li> <li>• Mancata presentazione dichiarazione dei redditi.</li> <li>• Condanna per reati tributari.</li> <li>• Redditi esenti o esclusi per più del 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.</li> <li>• Adozione regime forfettario nel 2025.</li> <li>• Operazioni straordinarie, modifiche compagine sociale.</li> <li>• Mancata coincidenza periodi di adesione professionista / associazione o società professionale e viceversa.</li> </ul>
MODALITÀ PER L'ADESIONE	Per il 2025 e il 2026	A regime	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'adesione al concordato deve avvenire:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il 30.09.2025;</li> <li>- per i soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare, entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire i dati contabili, extracontabili e precalcolati rilevanti ai fini ISA. Successivamente il software "ITuolsa" permetterà di conoscere il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate, fondato sugli ISA e con adeguamento di tutti gli indicatori di anomalia al punteggio massimo, ossia 10. Se i valori attesi per il 2025 sono superiori agli analoghi 2024, la proposta per il 2025 viene ridotta nella misura del 50% dello scostamento. In presenza di circostanze eccezionali di cui al D.M. 14.06.2024 il passaggio successivo prevede il temperamento della proposta in ragione della dichiarata durata della sospensione dell'attività nel 2025, ante adesione.</li> <li>• Se il contribuente intende aderire alla proposta di concordato, dovrà firmare l'apposito rigo (P10) del quadro CPB.</li> <li>• La proposta dovrà essere tassativamente inviata entro il 30.09.2025 (decreto correttivo 7.04.2025).</li> </ul>

## CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026

Il D. Lgs. 13/2024 detta le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale. L'istituto, per il biennio 2025-2026, è rivolto ai soli contribuenti soggetti ISA, in quanto la fase sperimentale dedicata ai contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014 art. 1 cc. 54 e segg.) si è conclusa con l'anno di imposta 2024.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
 studio@negriassociati.com  
 www.negriassociati.com

**PRECLUSIONI  
PER SCARSA  
AFFIDABILITÀ  
FISCALE**

**1ª tipologia**

Debiti tributari e contributivi, comprese sanzioni e interessi, maturati in anni precedenti al biennio concordatario di importo pari o superiore a € 5.000.

**Mancata  
presentazione  
dichiarazione  
redditi**

In relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (2024-2023-2022).

**Condanna  
per reati fiscali**

Commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2024-2023-2022).

**PRECLUSIONI  
RIFERIBILI  
AL PERIODO  
PRECEDENTE**

**2ª tipologia**

Avere conseguito nel 2024, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

**Regime  
forfetario**

Avere aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2025), al regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.

**Operazioni  
straordinarie**

Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2025).

Per operazioni di conferimento si intendono **esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda** (norma di interpretazione autentica D. Lgs. 81/2025).

**Modifica  
compagine  
societaria**

Per le società di persone e associazioni, di cui all'art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2025), che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato (D.L. 155/2024).

**PRECLUSIONI  
DEL PRIMO  
PERIODO  
DI  
CONCORDATO**

**3ª tipologia**

**Professionista  
che partecipa  
ad  
associazione  
professionale  
o società tra  
professionisti**

**A partire dal CPB 2025-2026**, il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir e che contestualmente partecipa ad associazione professionale, oppure a società tra professionisti o tra avvocati, è escluso dal concordato a meno che l'associazione o la società aderisca a sua volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta cui aderisce il socio o l'associato.

**Associazioni  
professionali  
o società tra  
professionisti**

**A partire dal CPB 2025-2026**, l'associazione o la società tra professionisti o tra avvocati non può aderire al concordato a meno che tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir, aderiscano a loro volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta.

**NUOVE CAUSE  
DI  
ESCLUSIONE**

**Valide  
a partire  
dal biennio  
2025-2026**



## AMBITO OGGETTIVO DEL CPB PER SOGGETTI ISA

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. Resta invece esclusa dal CPB l'Iva, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO		<p>I redditi oggetto di concordato possono riguardare il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'art. 54, c. 1 del Tuir. I riferimenti normativi sono da intendersi riferiti alla precedente formulazione del Tuir, ante modifiche apportate dalla riforma dei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, posto che il decreto CPB non è stato coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 192/2024.</p>
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plusvalenze e minusvalenze.</li><li>• Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 Tuir.</li><li>• Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.</li><li>• <b>Maggiorazione del costo del lavoro</b> (D.Lgs. 81/2025).</li></ul>
	Reddito minimo	<p>In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000.</p>
REDDITO D'IMPRESA		<p>Rileva il reddito d'impresa, di cui all'art. 56 Tuir (per quanto riguarda i contribuenti soggetti a Ires in base, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all'art. 66 Tuir).</p>
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plusvalenze e sopravvenienze attive.</li><li>• Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti.</li><li>• Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 ovvero all'art. 116 Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, c. 1 Tuir.</li><li>• <b>Maggiorazione del costo del lavoro</b> (D.Lgs. 81/2025).</li></ul>
	Reddito minimo	<p>In caso di reddito d'impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a € 2.000.</p>



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP

- Per quanto riguarda l'Irap, l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 1017 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- Il VPN è considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'art. 11 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'art. 11 del citato decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN.
- In sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese.

Anche per l'Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a € 2.000.

## REDDITO DA DICHIARARE

Il contribuente che accetta la proposta dell'Agenzia, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d'imposta oggetto del concordato stesso.

## CONTROLLO AUTOMATIZZATO

Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che il **versamento delle imposte** e dei **contributi dovuti** sul reddito e sul valore della produzione concordati è **oggetto di controllo automatizzato** ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

## OBBLIGHI CONTABILI

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L'obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorché ricorrano le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni, previste dall'art. 9-bis del decreto ISA e dai singoli decreti di approvazione.

## AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto, nell'ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati). In particolare, è riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 Tuir (esclusi i titolari di redditi di pensione), il cui reddito complessivo non superi i € 20.000, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo è superiore a € 20.000 ma non a € 40.000, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, parametrata al valore del reddito complessivo.

## SOMMA ESENTE

Redditi non superiori a € 20.000

- **Ai titolari di reddito di lavoro dipendente ex art. 49 Tuir, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000, è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:**
  - 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500;
  - 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500, ma non a € 15.000;
  - 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000.

### Esclusioni

Pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

	<b>Definizione lavoro dipendente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.</li> <li>• Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;</li> <li>- le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Individuazione percentuale applicabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, <b>il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.</b></li> <li>• In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);</li> <li>- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;</li> <li>- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.</li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Presenza di più redditi di lavoro dipendente</b></p> <p>In tale ipotesi, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i <b>giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.</b></p> </div>
<b>ULTERIORE DETRAZIONE</b>	<b>Redditi tra € 20.000 e € 40.000</b>	È riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 Tuir, a eccezione dei percettori di redditi da pensione, <b>il cui reddito complessivo sia superiore a € 20.000, ma non superiore a € 40.000.</b>
	<b>Importo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La detrazione, <b>rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è pari a:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 1.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 20.000, ma non a € 32.000;</li> <li>- al prodotto tra € 1.000 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 8.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 32.000, ma non a € 40.000.</li> </ul> </li> <li>• <b>La detrazione, pertanto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è pari a € 1.000 per i redditi superiori a € 20.000 e fino a € 32.000;</li> <li>- <b>decrese progressivamente per i redditi superiori a € 32.000, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia di € 40.000.</b></li> </ul> </li> </ul>

### MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

La legge di Bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche in materia di detrazione per carichi di famiglia con decorrenza dal 1.01.2025. In particolare, sono introdotte ulteriori specifiche in relazione alla



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

spettanza della detrazione per i figli a carico, legata a parametri di età o a particolari condizioni psico-fisiche.

**DETRAZIONI  
PER  
FAMILIARI  
A CARICO**

**Destinatari**

- Sono destinatari della detrazione per i figli a carico i contribuenti che abbiano:
  - figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati, e figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni;
  - figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

**Novità**

- Rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione in oggetto per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, si introduce, ai fini della spettanza della stessa, un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
- Poiché le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
- La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata, di età pari o superiore a 21 anni.

**Particolarità**

- Fermo restando il rispetto dei requisiti anagrafici, la legge di Bilancio 2025 estende, inoltre, il riconoscimento della detrazione ex art. 12, c. 1 Tuir anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.
- Nonostante siano stati equiparati - ai fini della spettanza della detrazione per figli a carico - i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso, nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non si applica l'art. 12, lett. c) ultimo periodo Tuir, poiché tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto).
- Ne consegue che il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, se più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico.
- La ratio della previsione consiste nel far beneficiare di una eventuale maggiore misura della detrazione per familiari a carico quei soggetti, non coniugati o successivamente separati che, per mancanza dell'altro genitore o per mancato riconoscimento del figlio da parte di quest'ultimo, si trovano nella condizione di avere il figlio a carico in via esclusiva.

**Genitore  
superstite  
che non**

- La previsione di cui sopra, pertanto, non si applica al genitore superstite che non convive con il figlio.

		<p><b>convive con il figlio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infatti, attesa la spettanza delle detrazioni in capo al contribuente (soggetto terzo) che convive con il figlio del soggetto deceduto, il genitore superstite non è l'unico soggetto ad avere diritto alle detrazioni per il figlio a carico.</li> </ul>
ALTRI ASPETTI	<p><b>Altro genitore (in vita) dello stesso figlio del coniuge deceduto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La detrazione per figli a carico spetta</b>, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, <b>anche in relazione all'altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto.</b></li> <li>• In tale caso, la ripartizione della detrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l'altro genitore non convivente <b>segue le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale.</b></li> </ul>
	<p><b>Altri familiari conviventi</b></p>	<p><b>Modificata la lett. d), c. 1 dell'art. 12 Tuir:</b> si limita ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione ivi prevista per gli altri familiari conviventi.</p>

### LIMITE ALLE DETRAZIONI DAL 2025

Con la circolare n. 6/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità fiscali contenute nella L. 30.12.2024, n. 207, in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d'imposta.

LIMITI ALLE DETRAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. 1, c. 10 L. 207/2024 ha introdotto dopo l'art. 16-bis Tuir, l'art. 16-ter, ubicato «Riordino delle detrazioni».</li> <li>• Tale disposizione stabilisce, a decorrere <b>dal 1.01.2025</b>, per i soggetti con <b>reddito complessivo superiore a € 75.000</b>, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato sul reddito complessivo del contribuente e sul numero di figli fiscalmente a carico.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare.</li> <li>• Resta fermo che, nella determinazione dell'importo degli oneri e delle spese, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.</li> <li>• In particolare, nel predetto ammontare si deve tener conto, laddove previsto dalle disposizioni agevolative, degli oneri e delle spese sostenuti nell'interesse dei familiari di cui all'art. 12 Tuir.</li> </ul>
CALCOLO AMMONTARE MASSIMO	<p>L'ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando <b>l'importo base</b>, determinato ai sensi del c. 2 dell'art. 16-ter Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, <b>per un coefficiente</b>, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, c. 2 Tuir.</p>



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

IMPORTO BASE	€ 14.000	Se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000, ma non superiore a € 100.000.
	€ 8.000	Se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.
COEFFICIENTE	0,50	Se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico.
	0,70	Se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico.
	0,85	Se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico.
	1,00	Se sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata (art. 3 L. 104/1992).
ULTERIORE LIMITAZIONE PER REDDITI OLTRE € 120.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contribuente con un reddito complessivo superiore a € 75.000, ma <b>non superiore a € 120.000</b>, determina l'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-ter Tuir e beneficia delle detrazioni di cui all'art. 15 Tuir per l'intero importo.</li> <li>Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell'anno di riferimento <b>sia superiore a € 120.000</b>, il contribuente, dopo aver determinato l'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-ter Tuir, beneficia delle detrazioni di cui all'art. 15 Tuir <b>per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000.</b></li> </ul>	
	<p>Per gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 15, cc. 1, lett. a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di <b>prestiti o mutui contratti dal 1.01.2025</b>, che concorrono alla quantificazione dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all'art. 16-ter, la <b>detrazione spetta</b>, ai sensi del successivo c. 3-quater, <b>per l'intero importo</b>, a prescindere dal reddito complessivo del contribuente.</p>	

### L' AGENZIA DELLE ENTRATE INTERVIENE SULL'OBBLIGO IVA NEI DISTACCHI DI PERSONALE MA ANCHE SULLE FATTISPECIE DELLA CODATORIALITA' E DELL'AVVALIMENTO

Con 2 provvedimenti di prassi, la risposta a interpello n. 38 del 18 febbraio 2025 e la più recente circolare n. 5/E del 16 maggio scorso, l'Agenzia delle entrate interviene per fornire utili chiarimenti in merito alla novità introdotta dall'articolo 16-ter, D.L. 131/2024 (il c.d. "decreto Salva-infrazioni") convertito con L. 166/2024 che, a seguito dell'abrogazione della previsione contenuta nell'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, determina l'obbligatoria applicazione dell'Iva "ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Va, infatti, ricordato che in base all'abrogata disposizione, fino allo scorso 31 dicembre 2024, non erano da intendersi rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali era versato solo il rimborso del relativo costo. Con riferimento a tale ultima disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, la Corte di Giustizia UE (sentenza 11 marzo 2020, causa C94/19) ne ha affermato l'incompatibilità con la disposizione recata dall'articolo 2, punto 1, Direttiva Iva, contenente l'elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l'irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

personale "... di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente". Per i giudici unionali non poteva dunque essere esclusa a priori l'irrelevanza ai fini Iva del distacco di personale. Da qui la modifica normativa introdotta lo scorso anno.

Tuttavia, sul tema della decorrenza del nuovo obbligo Iva generalizzato la recente circolare chiarisce che:

- alle operazioni effettuate in base a contratti stipulati entro il 1° gennaio 2025 continua a trovare applicazione l'abrogata previsione di cui all'articolo 8, comma 35, L. 67/1988;
- in relazione ai rinnovi – sia espressi sia taciti – che intervengono successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2025, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile si fa riferimento alla data di stipula o di rinnovo dei contratti in argomento;
- per effetto della specifica previsione contenuta nel citato articolo 16-ter, D.L. 121/2024, in relazione ai comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, sono fatte salve:
  - le operazioni per le quali è stata applicata l'Iva anche al ricorrere delle condizioni previste per l'esclusione, ossia nell'ipotesi in cui il distaccante si limiti a ribaltare al distaccatario i soli costi sostenuti per il personale;
  - le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva, effettuate in applicazione della disciplina oggi abrogata.

Di particolare interesse sono poi i chiarimenti che la circolare fornisce in relazione alle altre forme di messa a disposizione del personale diverse dal distacco o prestito di personale, quali la codatorialità e l'avvalimento. Vediamo, pertanto, le principali indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate sul trattamento Iva relativo a tali fattispecie.

### Codatorialità nelle reti d'impresa

L'articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003 dispone che le imprese che sottoscrivono un contratto di rete (articolo 3, comma 4-ter, D.L. 538/2009), al fine di perseguire il programma comune di rete, possono eventualmente ricorrere, in alternativa al distacco di personale, alla codatorialità.

Nel ricordare che il regime della codatorialità comporta effetti giuridici diversi da quelli del distacco di personale (ruolo sostanziale di datore di lavoro assunto da tutte le imprese retiste, utilizzo della prestazione dei dipendenti secondo regole stabilite nel contratto di rete, sussistenza in capo alle imprese retiste codatrici del regime di corresponsabilità di cui all'articolo 1294, cod.civ.) l'Agenzia delle entrate ha precisato che il rimborso della parte degli oneri legati all'utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972. Ciò posto, ciascuna delle imprese retiste in regime di codatorialità è messa, di fatto, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata se avesse assunto in via autonoma il lavoratore dipendente, fattispecie che, di per sé, non risulta rilevante ai fini dell'Iva.

### Avvalimento

L'articolo 104, comma 1, Codice dei contratti pubblici (il D.Lgs. 36/2023) definisce l'avvalimento - che figura tra i requisiti che consentono la partecipazione alle gare d'appalto - come "il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto”.

Gli elementi essenziali del contratto di avvalimento sono: (i) la sua conclusione in forma scritta a pena di nullità; (ii) l'indicazione specifica delle risorse (incluso il personale) messe a disposizione dell'operatore economico avvalente, (iii) l'onerosità, a eccezione dei casi in cui l'avvalimento risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria avvalsa.

Con il recedente documento di prassi l'Agenzia delle entrate precisa che l'avvalimento costituisce operazione da considerarsi onerosa ai fini dell'Iva, se effettuata verso corrispettivo, a prescindere dalla circostanza che il medesimo corrispettivo sia di importo pari al rimborso delle spese del personale oggetto di avvalimento. Per contro, in assenza di uno specifico corrispettivo, l'avvalimento è da ritenersi non oneroso e ciò anche qualora sussista un interesse di natura patrimoniale in capo all'impresa ausiliaria avvalsa.

Ulteriori considerazioni finali vengono poi riservate dalla circolare, all'avvalimento tra P.A., istituto disciplinato dal citato articolo 104, D.Lgs. 36/2023.

### QUOTATE FUORI DALLO SPLIT PAYMENT

La decisione di esecuzione Ue 2023/1552 del Consiglio Ue ha autorizzato la proroga dello split payment dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, ma al contempo ha previsto che per le società quotate in Borsa, incluse nell'indice Ftse Mib che oggi sono all'interno del regime, la proroga è stata limitata al 30 giugno 2025. Da ciò deriva che per le cessioni e prestazioni verso tali società il meccanismo dello split payment cesserà a decorrere dal 1° luglio 2025.

#### Gli elenchi in vigore

Quindi in merito agli elenchi pubblicati nella sezione dedicata del sito del dipartimento delle Finanze (articolo 5-ter del Dm 23 gennaio 2015, come modificato dal Dm 9 gennaio 2018), la parte delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, varrà come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.

#### I cambiamenti

I fornitori dovranno valutare attentamente il comportamento da tenere sulla base del momento di fatturazione, ma osservando le regole dell'effettuazione dell'operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura. Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati prevedendo uno spartiacque comportamentale al 30 giugno 2025. L'assenza della scissione dei pagamenti nella fattura comporta la necessità per l'emittente di far concorrere l'Iva esposta in fattura alla propria liquidazione Iva periodica dal momento che l'imposta non verrà più pagata dalla società quotata committente che però potrà comunque portare in detrazione l'Iva e non sarà tenuta alla doppia registrazione (acquisti e vendite). Nulla cambia per le fatture sottoposte al regime del reverse charge in base all'articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972: per queste, nei confronti dei soggetti cessionari e/o committenti che sono debitori di imposta, resta l'obbligo dell'inversione contabile. Allo stesso modo nessuna variazione per le fatture emesse dai professionisti non forfettari o comunque soggette a ritenuta alla fonte che restano fuori dallo split payment insieme alle operazioni soggette ai regimi monofase (articolo 74 del Dpr

633/1972), al regime del margine, al regime speciale delle agenzie di viaggio, al regime per le attività di intrattenimento e spettacolo, eccetera (circolare 6/E/2015).

### Errori nella fatturazione

Se una società quotata dovesse ricevere dopo il 30 giugno 2025 una fattura emessa con data luglio 2025, che non rientra nei casi di ordinario esonero, ancora riportante il riferimento al regime split payment, dovrà chiedere al fornitore l'emissione di una nota di variazione in accredito in base all' articolo 26 del Dpr 633/1972 e la riemissione (circolare 15/E/2015), non potendo in nessun modo sostituirsi al fornitore per effettuare il relativo pagamento e non avendo titolo per operare la detrazione dell'Iva nella liquidazione periodica di riferimento stante l'erroneità del documento ricevuto.

CASO	COMPORAMENTO
Fatture emesse con data a partire dal 1° luglio 2025 a carico di società quotate	Lo split payment non si applica
Fattura emessa e trasmessa il 10 luglio 2025 a carico di società quotate datata 30 giugno 2025	Lo split payment deve essere applicato
Fattura emessa con data 30 giugno 2025 ricevuta da società quotata nel corso del mese di luglio 2025 senza indicazione del regime split payment	La società quotata deve chiedere la nota di credito e la riemissione con il regime split payment
Fattura emessa con data 1° luglio 2025 ricevuta da società quotata nel corso del mese di luglio 2025 con indicazione del regime split payment	La società quotata deve chiedere la nota di credito e la riemissione senza il regime split payment

### PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Giovedì 10 luglio	Inps	<b>Lavoratori domestici</b> - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	<b>Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2025.
Martedì 15 luglio	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B


Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

		<p><b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegato al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<p><b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
	Imposta di bollo	<p><b>Fattura elettronica</b> - Per le fatture elettroniche inviate mediante SDI l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.</p>
Mercoledì 16 luglio	Imposte dirette	<p><b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</p> <p><b>Redditi 2025<sup>1</sup></b> - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2025 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.</p> <p><b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.</p>
	Iva	<p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai <b>contribuenti mensili</b> per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2025.</p> <p><b>Contribuenti in regime forfetario</b> - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p><b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<p><b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
	Mercoledì 16 luglio (segue)	



	<b>Inps</b>	<p><b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p><b>Agricoltura</b> - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2025.</p> <p><b>Contributi</b> - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2025.</p>
	<b>Ragionieri commercialisti</b>	
<b>Domenica 20 luglio</b>	<b>Registratori telematici</b>	<b>Verifiche periodiche</b> - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
<b>Lunedì 21 luglio</b>	<b>Modello Redditi 2025</b>	<b>Versamento</b> - L'art. 13 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche <b>per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale</b> e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, <b>effettuano i predetti versamenti entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione.</b> Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.
<b>Mercoledì 23 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
<b>Venerdì 25 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del <b>trimestre precedente.</b>
<b>Martedì 29 luglio</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Deposito</b> - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2025.
	<b>Iva</b>	<b>Modello Iva 2025</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
<b>Mercoledì 30 luglio</b>	<b>Imposte dirette<sup>2</sup> Proroga<sup>1</sup></b>	<p><b>Modello Redditi 2025</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2024 e/o del 1° acconto 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2025) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2024 o entro il 28.02.2025, con la maggiorazione.</p> <p><b>Irap 2025</b> - Termine di versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.</p> <p><b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2024 e di 1° acconto 2025, con la maggiorazione.</p> <p><b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.</p>





Cedolare secca<sup>2</sup>  
Proroga<sup>1</sup>

Isa<sup>2</sup>  
Proroga<sup>1</sup>

Immobili  
all'estero<sup>2</sup>  
Proroga<sup>1</sup>

Attività finanziarie  
all'estero<sup>2</sup>  
Proroga<sup>1</sup>

Riallineamento  
valori fiscali in  
caso di operazioni  
straordinarie<sup>2</sup>  
Proroga<sup>1</sup>

Riconoscimento  
maggiori valori  
attribuiti in bilancio<sup>2</sup>  
Proroga<sup>1</sup>

Riallineamento  
per società in  
consolidato  
o trasparenza<sup>2</sup>  
Proroga<sup>1</sup>

Diritto annuale  
CCIAA<sup>2</sup>  
Proroga<sup>1</sup>

Imposta  
di registro

Inps<sup>2</sup>  
Proroga<sup>1</sup>

Imposte  
dirette

Iva

Mercoledì  
30 luglio  
(segue)

Giovedì  
31 luglio

**Sostituti d'imposta "minimi"** - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2024 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.

**Versamento** - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1<sup>a</sup> rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.

**Versamento** - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

**Versamento** - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1<sup>a</sup> rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2024 e 1<sup>o</sup> acconto 2025, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

**Versamento** - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1<sup>a</sup> rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2024 e 1<sup>o</sup> acconto 2025, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).

**Imposta sostitutiva** - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.

**Imposta sostitutiva** - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).

**Imposta sostitutiva** - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).

**Versamento** - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.

**Contratti di locazione** - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1<sup>o</sup> del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

**Contributi Gestione Separata** - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2024 e acconto 2025 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.

**Contributi artigiani e commercianti** - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2024 e del 1<sup>o</sup> acconto per il 2025, con la maggiorazione.

**Mod. Redditi 2025** - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2024 e del 1<sup>o</sup> acconto 2025 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

**Fattura differita** - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

**Registrazione, fatturazione** - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

**Enti non commerciali** - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

**Regime IOSS** - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.



		<b>Regime OSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2025 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
		<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
	<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Rottamazione quater</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute per chi è stato riammesso alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 3-bis, cc. 1 e 2 D.L. 202/2024).
	<b>Ragionieri commercialisti</b>	<b>Adempimento</b> - Termine di invio del modello A19 relativo al reddito professionale ai fini Irpef e al volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno precedente.
	<b>Agenti</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.

<b>Note</b>	1. L'art. 13 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti <b>entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione</b> . Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. <b>I versamenti potranno comunque essere effettuati entro il 20.08.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.</b>
	2. <b>Per soggetti ISA, forfetari, ecc. non si applica la maggiorazione (D. Lgs. 13/2024).</b> <b>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</b> L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

